

Consiglio di Stato VI sez. – 17 gennaio 2008, n. 104 – Pres. Varrone – Est. Atzeni

Infortunio in itinere – attività lavorativa – evento dannoso – nesso di causalità – responsabilità del lavoratore – violazione codice della strada – interruzione nesso

La condotta colpevole del lavoratore, che abbia dato causa, violando le norme del codice della strada ad un sinistro occorso nel tragitto dalla propria casa al posto di lavoro, esclude la configurabilità dell'infortunio in itinere.

E', in tal caso, infatti, interrotto il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e l'evento dannoso, essenziale ai fini della risarcibilità di tale infortunio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con ricorso al Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, il sig. Vincenzo Sarinella, dipendente della Banca d'Italia, impugnava la nota n. 980202 in data 18/10/2004 con la quale il Servizio personale, inquadramento normativo ed economico, ufficio affari generali della Banca d'Italia aveva respinto la sua richiesta per il riconoscimento della causa di servizio in relazione all'incidente occorsogli il giorno 21/10/2003, unitamente agli atti presupposti tra i quali, segnatamente, la nota n. 712848 in data 26/7/2004, ed il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Lamentava violazione dell'art. 39 del regolamento del personale della Banca d'Italia ed eccesso di potere, violazione dell'art. 12 D. Lgs. 38/2000 e violazione dell'art. 210 D.P.R. 1124/1965 e motivazione erronea e perplessa, difetto di istruttoria ed eccesso di potere

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione I, accoglieva il ricorso, annullando per l'effetto il provvedimento impugnato.

Avverso detta sentenza propone appello la Banca d'Italia in persona del legale rappresentante, contestando il suo contenuto e chiedendo il suo annullamento, previa sospensione.

Con ordinanza 27 marzo 2007, n. 1564 è stata respinta l'istanza cautelare.

Si è costituito in giudizio il sig. Vincenzo Sarinella, chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza del 27 novembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'odierno appellato ha subito un infortunio in itinere recandosi alla propria sede di servizio con la propria motocicletta.

Più precisamente l'appellato ha tamponato ad un incrocio un altro veicolo, cadendo e riportando un danno alla persona.

Ha quindi chiesto il riconoscimento della causa di servizio, che l'appellante gli ha negato ritenendo che i fatti non consentono di escludere che il fatto dannoso sia dovuto al comportamento negligente dell'appellato.

L'argomentazione dell'appellante non può essere condivisa.

E' stato affermato, in giurisprudenza, che il nesso di causalità tra l'attività lavorativa in senso ampio e l'evento dannoso si interrompe ogni qualvolta quest'ultimo sia determinato dalla stessa condotta del dipendente che abbia agito con dolo o colpa grave; in particolare, è stato escluso che sussistano i presupposti del c.d. infortunio in itinere quando dagli accertamenti delle Forze dell'Ordine risulti che la causa dell'incidente occorso al pubblico dipendente, mentre si recava al posto di lavoro, sia da attribuire all'eccessiva velocità del veicolo da lui guidato, nonostante che il fondo stradale fosse reso viscido dalla pioggia (C. di S., IV, 22 settembre 2005, n. 4951).

Il principio appena riassunto non è posto in discussione dalle parti ed è condiviso dal collegio, per cui si può procedere alla disamina della sua applicazione nella fattispecie concreta.

Osserva quindi il collegio che dagli atti del giudizio non risultano elementi in base ai quali possa essere ritenuto che l'appellato abbia mantenuto, nel caso di specie, un comportamento gravemente negligente.

L'incidente in questione è consistito, come accennato, nel tamponamento ad un incrocio, che l'appellante sostiene essere stato provocato dall'asfalto scivoloso.

Il comportamento dell'appellato non è stato sanzionato in base al codice della strada, e la fattispecie non evidenzia altri elementi, in base ai quali possa ragionevolmente dubitarsi della sua qualificazione.

Invero, un banale tamponamento ad un incrocio costituisce evento normale, che può essere provocato anche da una distrazione minima.

Nel caso di specie, i limitati danni riportati dall'appellato rendono difficile ipotizzare che egli, nell'occasione, stesse mantenendo una velocità pericolosa.

Afferma, di conseguenza, il collegio che in mancanza di elementi concreti il richiedente il riconoscimento della causa di servizio non può essere onerato della prova di un fatto in realtà negativo, in quanto attinente all'assenza di cause dimostrative della sua negligenza.

Potrebbe giungersi a conclusioni differenti solo nel caso in cui la fattispecie presenti elementi concreti, che evidenzino una sua possibile responsabilità.

Atteso che la presente fattispecie non offre alcun elemento in tal senso, l'appello deve essere respinto.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, di spese ed onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.